



Polleggio, 18 febbraio 2025

## **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DECORO E LA MANUTENZIONE DEI FONDI**

### **Il Municipio di Polleggio**

Richiamati:

- gli articoli pertinenti del Regolamento di applicazione della Legge edilizia cantonale, della Legge organica comunale, del Regolamento comunale e delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore di Polleggio, nonché tutte le altre disposizioni applicabili in materia;

**ordina:**

#### **Art. 1 Scopo**

La presente Ordinanza ha lo scopo di garantire la sicurezza di persone e beni, preservare il decoro urbano e contenere l'espansione incontrollata della vegetazione nelle aree agricole, imponendo una regolare manutenzione dei fondi

#### **Art. 2 Campo di applicazione**

Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano a tutte le zone edificabili e non edificabili del territorio comunale, ad eccezione delle aree forestali.

#### **Art. 3 Obbligo di ordine e manutenzione dei terreni in zona edificabile**

1. Ogni proprietario è obbligato a mantenere il proprio fondo in buono stato, sia per quanto riguarda la vegetazione, sia evitando accumuli di materiali o rifiuti che possano compromettere l'aspetto del paesaggio comunale.
2. I proprietari di terreni adiacenti a strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altre aree pubbliche devono provvedere alla potatura delle siepi e al taglio dei rami sporgenti, garantendo sicurezza e visibilità per pedoni e veicoli, nonché un'adeguata illuminazione pubblica. Nei punti con insufficiente visibilità per il traffico, l'altezza delle siepi, in ogni caso, non deve mai ostacolare la visuale.
3. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati almeno due volte all'anno, in base alla crescita della vegetazione.
4. Il materiale risultante dalla manutenzione deve essere rimosso tempestivamente.

#### **Art. 4 Obbligo di manutenzione dei terreni in zona agricola**

Il fieno deve essere falciato almeno una volta all'anno per evitare la crescita incontrollata di arbusti, rampicanti e alberi ad alto fusto che potrebbero compromettere l'uso agricolo del terreno.

#### **Art. 5 Alberature**

1. Gli alberi ad alto fusto secchi o in evidente stato di deperimento devono essere sottoposti a manutenzione da personale qualificato.
2. Il Municipio può ordinare l'abbattimento di alberi per motivi di sicurezza, con costi a carico del proprietario.
3. Per la manutenzione di alberi inventariati o di particolare pregio, gli interventi devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale, che può stabilire eventuali condizioni.

#### **Art. 6 Piante invasive**

La presenza di piante invasive e neofite (secondo la lista ufficiale del Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, Info Flora, e del Servizio fitosanitario

cantonale) deve essere tempestivamente segnalata alle autorità competenti. Le piante devono essere rimosse senza indugio, in conformità alle prescrizioni vigenti e utilizzando i metodi di controllo più idonei.

**Art. 7 Installazioni di impianti elettrici**

Le installazioni elettriche sporgenti su suolo comunale sono vietate. Tutte le installazioni, inclusi bauletti, cassette e dispositivi simili, devono essere preventivamente approvate dal Municipio. A tal fine, è necessario presentare una notifica di costruzione e includere il relativo dettaglio tecnico all'interno della domanda di costruzione. Inoltre, le installazioni devono rispettare le normative di sicurezza, garantire un impatto visivo minimo e non ostacolare il transito pedonale o veicolare.

**Art.8 Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Il Municipio, attraverso l'Ufficio tecnico comunale, effettua controlli periodici sia su segnalazione che d'ufficio. In caso di inadempienza, assegna ai proprietari un termine perentorio di 10 giorni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione necessari. Se il termine decorre inutilmente, viene inviato un primo e unico sollecito con un'ulteriore scadenza di 5 giorni. In caso di mancato intervento, l'Ufficio tecnico procederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitando tutte le relative spese al proprietario del fondo.

<sup>2</sup>I proprietari dei fondi sono responsabili del rispetto delle presenti disposizioni anche nei confronti dei loro fittavoli o usufruttuari.

<sup>3</sup>Gli ordini emanati dal Municipio saranno accompagnati dall'avviso di sanzione previsto dall'articolo 292 del Codice Penale Svizzero (CPS) per i casi di mancata esecuzione di decisioni dell'autorità o di funzionari competenti.

<sup>4</sup>Se i lavori vengono eseguiti d'ufficio tramite ditte private, al proprietario verrà addebitato il costo effettivo dell'intervento. Qualora l'esecuzione sia affidata ai servizi esterni comunali, il costo sarà calcolato in base alle tariffe stabilite dall'Ordinanza municipale sulle tasse per le prestazioni dei servizi comunali, oltre al costo effettivo per l'acquisto o il noleggio del materiale necessario.

<sup>5</sup>Resta comunque applicabile la procedura di contravvenzione ai sensi degli articoli 46 della Legge edilizia (LE) e 145 e seguenti della Legge organica comunale (LOC).

**Art.9 Entrata in vigore**

Dopo il periodo di esposizione di trenta giorni all'albo comunale a partire dal 4 febbraio 2025, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 2025. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

**Art. 10 Rimedi di diritto**

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

**Art. 11 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC, 19 febbraio 2025 al 21 marzo 2025.

Adottata con risoluzione municipale del 17 febbraio 2025.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Igor Righini



Il Segretario  
Stefano Reali

